



Atto del Governo n. 9

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13CEE e le direttive 98/6 CE, 2005/29CE e 2011/83CE per una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (9)

Il Movimento Difesa del Cittadino APS, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'audizione prevista per il giorno 10/01/2023 in riferimento allo schema di DLGS in intestazione, nell'ambito delle proprie funzioni, **interviene formulando le seguenti valutazioni, che vanno ad integrazione di quelle già proposte dalle altre associazioni che fa proprie.**

Il decreto legislativo oggetto della presente consultazione è finalizzato a recepire la direttiva UE 2019/2161 sulla modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. La direttiva ha ad oggetto l'implementazione uniforme della normativa nazionale dei paesi aderenti, per l'Italia va ad integrare e modificare il dlgs 206/2005 con i criteri di delega sanciti dall'art. 4 della legge 4 agosto 2022 n. 127, nell'ambito della vendita di beni e servizi per gli annunci di riduzione del prezzi, adeguando le disposizione sulle azioni ingannevoli e pratiche commerciali sleali, sulle clausole



vessatorie, sulle modalità contrattuali ed in particolare anche nei contratti a distanza al settore del commercio online, della vendita di prodotti e servizi telematici, nell'utilizzo dei motori di ricerca e recensioni online nella promozione di beni e servizi.

**Osservazioni e valutazioni declinate dal
Movimento Difesa del Cittadino.**

Le modifiche ed integrazioni proposte a mezzo dell'Atto in esame non possono che accogliersi favorevolmente, in quanto certamente rafforzano la tutela del cittadino quale consumatore, adeguandola anche alla crescita di importanza delle contrattazioni online ed alla evoluzione in digitale dei beni e servizi offerti all'utenza dai professionisti, seppur sono da rilevarsi, prima facie, alcune criticità di cui si dirà oltre nella trattazione.

1) Sui tempi di recepimento della direttiva.

L'adozione della direttiva, a mezzo dello strumento normativa in esame, appare correlata all'apertura della procedura di infrazione n.2022/0107, con lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022 e pertanto ne appare improcrastinabile l'adozione.

2) Sull'oggetto della delega.

La scrivente Associazione ritiene che, nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo di recepimento, sembrerebbe essere stata data attuazione agli specifici criteri di delega contenuti nell'art. 4 della legge 4 agosto 2022, n.777.



3) Sulle modalità di recepimento.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto legislativo, lo stesso appare conforme al disposto della direttiva UE 2019/2161, il cui recepimento è indifferibile.

Criticità rilevate.

Il Movimento Difesa del Cittadino, pur apprezzando sostanzialmente l'introduzione delle integrazioni e modifiche alla normativa (DLGS 206/2005) proposte a mezzo dell'atto sub iudice, non può sottrarsi dall'evidenziare delle criticità rilevate ad una prima lettura, in attesa di un riscontro sull'efficacia della stessa normativa, che potrà aversi solo dopo la promulgazione.

I) Introduzione dell'art. 17 bis "Annunci di riduzione del prezzo".

La norma fa riferimento all'obbligo del professionista di menzionare il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all'annuncio della riduzione del prezzo, per poi indicare il prezzo ridotto e la percentuale di sconto. Orbene appare di tutta evidenza che, tranne nei casi di reperibilità online dei prezzi dei beni e servizi, un controllo a posteriori sulla veridicità del prezzo oggetto della riduzione (dichiarato dal professionista) appaia quantomeno arduo. Pertanto MDC propone, in quanto possibile, di far **anche** riferimento a criteri più oggettivi, ovvero a prezzi consigliati da produttori e distributori e/o ad elenchi di prezzi presso autorità preposte come le Camere di Commercio.



II) Introduzione del comma 5 bis all'art. 22 (omissioni ingannevoli) sul controllo delle recensioni "online".

La previsione normativa ha il meritorio intento di rafforzare il controllo sulla genuinità delle recensioni positive che accompagnano, in genere, la vendita di beni e servizi online, ma che a parere di questa associazione rimane troppo vaga (cfr. "se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano effettivamente da consumatori..."), **all'uopo potrebbe essere utile prevedere che possano essere visualizzate dall'utenza solo quelle recensioni il cui autore sia identificabile in maniera certa e riferibile ad un documento di acquisto.**

III) Modifiche all'art.27 e 37 bis - Tutela amministrativa e giurisdizionale. Il sistema sanzionatorio.

Il sistema sanzionatorio correlato ai provvedimenti dell'AGCM nell'ambito delle azioni ingannevoli, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie, è stato rafforzato con un incremento dei massimi nonché dimensionandoli, in alcuni casi, al 4% del fatturato del professionista. Tale incremento, se da un lato certamente ha un maggior effetto dissuasivo rispetto all'adozione delle condotte censurate, dall'altro purtroppo non può efficacemente assicurare lo scopo di renderle antieconomiche.

Sarebbe auspicabile, sebbene l'introduzione del comma 9Ter gradui l'irrogazione della sanzione in relazione ai benefici finanziari conseguiti ed alle perdite evitate dal professionista, **che il tetto massimo della sanzione** possa essere direttamente



riferito proprio ai suddetti benefici finanziari e perdite evitate (dal professionista con l'adozione delle condotte perseguite), **per minacciare, quantomeno, una perdita equivalente al profitto ricevuto dal professionista con l'adozione della condotta censurata (e renderla, perlomeno potenzialmente, antieconomica).**

Infatti se il professionista continua a ricevere una sanzione che è di importo inferiore al profitto ricavato o alla perdita evitata dalla condotta, comunque non è in perdita.

In ossequio al medesimo criterio, anche il comma 12 aggiunto (art. 27), nel caso di inottemperanza del professionista a provvedimenti di urgenza e inibitori dell'AGCM, dovrebbe prevedere, in caso di gravi reiterazioni, l'adozione di provvedimenti di censura che vadano oltre il previsto massimo edittale della sanzione e del termine di trenta giorni di sospensione dell'attività.

Questa associazione ritiene provvidenziale l'introduzione del comma 15 bis (art. 27) che contempla il diretto riferimento alla possibilità del cittadino quale consumatore, di adire l'AGO nel caso di provvedimenti dell'AGCM che accertino l'utilizzo da parte del professionista di pratiche commerciali scorrette, al fine di ottenere il ristoro di ogni pregiudizio, perché non è infrequente la tendenza della giurisprudenza ordinaria (in danno dell'utenza) a non ritenere direttamente recepibili in giudizio, gli accertamenti di tali condotte da parte di provvedimenti delle Autorità di vigilanza e controllo preposte, anzi sarebbe auspicabile che tali Autorità possano già, in detti provvedimenti, prevedere dei parametri di riferimento per facilitare l'istruttoria dinanzi alla Giustizia Ordinaria o una risoluzione



della controversia in sede stagiudiziale.

IV) Modifiche ed integrazioni all'art. 52 comma 1 ed introduzione del comma 1 bis. Diritto di recesso nei contratti a distanza.

La innovazione normativa introduce un termine differenziato per l'esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza che rimane normalmente di 14 giorni, ma che aumenta a 30 giorni in particolari circostanza, ovvero nel caso di vendita presso abitazione con visita non richiesta/concordata col consumatore e nel caso di vendite effettuate in gite organizzate dal professionista.

Orbene l'MDC ritiene e propone l'eliminazione del doppio termine e l'unificazione nel termine unico di trenta giorni dalla vendita per l'esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza ai fini di una semplificazione della normativa e per evitare di incrementare l'eventuale contenzioso giudiziario sul punto, in quanto l'esistenza di detto termine differenziato potrebbe portare il professionista, come accade non di rado nella pratica, ad aggirare il termine più ampio facendo rientrare, in fase di perfezionamento, il contratto nella tipologia che prevede i termini più brevi.

V) Art. 49, informazioni precontrattuali.

Nell'ambito dell'operatività degli sportelli non è infrequente che in luogo dell'indirizzo di posta elettronica (peo), il professionista preveda, tramite il sito online, la compilazione di form per i quali, dopo la compilazione di essi, non rilascia al consumatore alcuna ricevuta di inoltro e copia del testo inviato.



Tale pratica deve essere ostacolata perché rende più difficoltosa, in sede di contestazione, la prova dell'inoltro del reclamo o anche del recesso azionato.

VI) Art. 59. Eccezioni al recesso. Sostituzione della lettera "O".

Questa associazione non ritiene conforme alla "ratio legis" la previsione della lettera "O" dell'art. 59 in quanto, contrariamente a quanto disposto nelle altre previsioni del medesimo articolo, essa prevede il pagamento integrale dei contratti per fornitura digitale mediante un supporto non materiale e la perdita del diritto di recesso, quando l'esecuzione è iniziata, mentre nelle altre ipotesi il diritto di recesso è azionabile fintanto che il contratto non sia completamente eseguito da parte del professionista. Pertanto MDC ne richiede l'adeguamento.

Il Movimento Difesa del Cittadino rimane a disposizione per ogni chiarimento che dovesse necessitare in ordine alle osservazioni proposte e confida nella positiva valutazione di esse congiuntamente a quelle fatte proprie come proposte dalle altre associazioni convocate.

Roma addì 10/01/2023
Vicepresidente
Avv. Eugenio Diffidenti

Con osservanza
Il Presidente
Dott. Antonio Longo